

Lettera Circolare del 14/10/1989 prot. 3/3405

Oggetto:

C.E.U.. Variazioni.

Sintesi:

Le modifiche interne alle U.I.U. comprese nell'art. 26 della legge 47/85 non sono soggette a denunce di variazione (in quanto irrilevanti ai fini del calcolo della consistenza e del classamento).

Testo:

Come e' noto sono in fase di realizzazione alcuni progetti finalizzati al recupero dell'arretrato di accertamento e classamento delle unita' immobiliari dichiarate sia con i modd. 1M che con quelli 1N.

E' intendimento dell'Amministrazione intervenire con idoneo programma operativo, anche sull'arretrato costituito dalle denunce di variazione.

Al riguardo e' noto come una consistente parte di dette denunce riguardi variazione che per la loro specie od entita' non hanno rilevanza ai fini del calcolo della consistenza e dell'attribuzione della categoria e classe.

In merito si e' osservato che gli Uffici accettano ed operano su detto genere di variazioni, con evidente appesantimento degli archivi e dispendi di energie operative, come si e' rilevato dall'esame dei prospetti statistici, a scapito delle operazioni di accertamento delle unita' immobiliari di nuova costruzione.

E' pertanto indispensabile, al fine di contenere l'afflusso delle variazioni, escludere la presentazione di quelle non sostanziali.

Si evidenzia come la normativa vigente risponde a questo indirizzo, ed infatti essa prescrive quanto segue:

- Legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Art. 17:

"Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente ... omissis...allo scopo di tenere in evidenza ...omissis..., le mutazioni che avvengono:

omissis b) nello stato dei beni per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione delle categorie e classi" In particolare per conseguire un idoneo ed uniforme comportamento operativo, si chiarisce che non costituiscono oggetti di denuncia in catasto tutte quelle modifiche interne all'unita' immobiliare, compresa nell'art. 26 della legge 47/85.

Al fine di consentire una precisa osservanza della citata norma, si rende indispensabile richiamare gli Ordini tecnici professionali ed i singoli professionisti alla puntuale applicazione della norma riportata. Decorso un breve periodo dalla pubblicazione presso gli Ordini professionali della presente, l'Ufficio non dovra' accettare denunce di variazione afferente mutazioni ininfluenti nei confronti della consistenza e del classamento.

Pregasi accusare ricevuta.